

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

LODO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Aurelio Vessichelli – Presidente

Prof. Avv. Massimo Zaccheo – Arbitro

Avv. Marcello de Luca Tamajo- Arbitro

nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. n. 0841 del 7 aprile 2011 promosso da:

S.S.D. Angelini Bridge S.r.l., con sede legale in Roma, Via Nocera Umbra n.75, in persona dell'amministratore unico Dott. Erminio Maurizi, C.F. e P. IVA 10309911005, in qualità di affiliata alla FIGB, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Marconi n.10 , presso lo studio del Prof. Avv. Eugenio Barcellona che, insieme alla Dott.ssa Francesca Turchiarelli, la rappresenta e difende

- istante -

Contro

Federazione Italiana Gioco Bridge, C.F. e P.IVA 03543040152, con sede in Milano, Via Ciro Menotti n.11/C , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raoul Duca del foro di Milano , ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Milano, Via Freguglia n.2

- intimata -

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con decisione del 30 novembre 2010 il Collegio Nazionale Gare della Federazione Italiana Gioco Bridge, accogliendo il reclamo della squadra Varese , dichiarava illegittima ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Organico Federale la partecipazione di tre giocatori norvegesi schierati per la squadra della Angelini Bridge odierna istante nella gara Angelini contro Varese , valida come semifinale del Campionato Italiano per Società Sportive FIGB svoltosi a Bologna dal 23 al 28 settembre 2010. Il Collegio Nazionale Gare irrogava pertanto a carico dell'Angelini la sanzione della esclusione dal Campionato disponendo conseguentemente la rettifica della classifica in tal modo assegnando alla squadra di Varese il secondo posto, posizione prima assegnata alla odierna istante.

Con istanza di arbitrato depositata il 7 aprile 2011 (prot. n. 0841) la S.S.D. Angelini Bridge chiedeva al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport di accertare la nullità degli art. 22 del Regolamento Organico FIGB e dell'art. 76 dello Statuto FIGB per contrasto con la normativa imperativa ed i principi fondamentali dettati a livello comunitario recepiti e riconosciuti a livello statale, in materia di divieto di discriminazione dei giocatori stranieri , nonché annullare la decisione emessa dal Collegio Nazionale Gare in data 30 novembre 2010 con il quale è stata disposta la squalifica della squadra Angelini dal Campionato Societario 2010 e disporre la rettifica della classifica riassegnando la seconda posizione alla squadra Angelini, con condanna della Federazione intimata al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e delle spese di lite. Con atto del 29 aprile 2011 (prot. n.1150) si costituiva la FIGB intimata. La Federazione eccepiva la tardività dell'istanza per violazione dell'art. 10 comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, chiedendo, in subordine, al Tribunale di accertare e dichiarare la conformità dell'art.76 dello Statuto federale e dell'art. 22 del Regolamento Organico alla normativa imperativa comunitaria recepita e riconosciuta a livello statale e per l'effetto confermare in ogni sua

parte il provvedimento emesso dal Collegio Nazionale Gare in data 30 novembre 2010 e rigettare l'istanza di arbitrato promossa dalla Angelini con condanna della medesima parte istante al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e delle spese di lite.

Parte istante nominava Arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo; parte intimata nominava arbitro l'Avv. Marcello de Luca Tamajo . Gli Arbitri nominati dalle parte nominavano di comune accordo terzo arbitro, con funzioni di Presidente, l'Avv. Aurelio Vessichelli che in data 25 maggio 2011 dichiarava di accettare l'incarico.

Alla prima udienza fissata il 14 giugno 2011 veniva esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 20 del Codice TNAS. La parte istante avanzava una ipotesi conciliativa dichiarandosi disposta a rinunciare ad ogni domanda a condizione che la normativa federale fosse modificata al fine di equiparare la condizione dei giocatori stranieri a quelli italiani. Il procedimento veniva rinviato ad altra data per consentire alla Federazione intimata di valutare l'eventuale definizione bonaria della vertenza. In data 14 luglio 2011 la Giunta Nazionale del CONI disponeva il Commissariamento della FIGB. Il successivo 8 ottobre 2011 la Federazione intimata dichiarava di non poter addivenire all'accordo transattivo proposto dalla parte istante.

All'udienza del 29 gennaio 2012, previo rituale e tempestivo deposito di memorie autorizzate e discussione delle parti, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività dell'istanza di arbitrato, eccezione formulata dalla difesa della Federazione intimata nella memoria di costituzione e ribadita nelle conclusioni. La FIGB rileva di aver comunicato alla squadra Angelini il

provvedimento di squalifica di cui è causa a mezzo posta elettronica del 3 dicembre 2010, che da quella data deve decorrere il termine previsto dall'art.10 comma 4 del Codice TNAS e che pertanto l'istanza di arbitrato deve essere considerata tardiva perché trasmessa alla controparte ben oltre il termine previsto. La parte istante replica che la comunicazione inviata via e mail il 3 dicembre all'indirizzo di posta elettronica di un tesserato della FIGB non era idonea a far decorrere il previsto termine di trenta giorni perché detto termine deve essere invece calcolato a far data dalla comunicazione a mezzo raccomandata da parte della FIGB alla odierna istante del provvedimento del Collegio Nazionale Gare , in data 3 marzo 2011.

Osserva il Collegio come in effetti l'art. 10 del Regolamento di Sorveglianza Tecnica del Collegio Nazionale Gare prevede che le decisioni del Collegio siano inviate in copia a tutte le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata : questa norma consente di individuare con chiarezza il dies a quo per il computo del termine previsto dall'art.10 comma 4 del Codice TNAS. Solamente con il previsto invio della lettera raccomandata, ritiene questo Collegio che si realizzi la condizione richiesta vale a dire che “ alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”.

Dagli atti di causa risulta peraltro che la FIGB inviava l'e mail del 3 dicembre , nella quale si comunicava l'esito del reclamo al Collegio Nazionale Gare , indirizzandola ad un tesserato FIGB specificando che a quel tesserato “ vengono sempre fatte da anni le comunicazioni quale responsabile sportivo”. Anche tale circostanza , ad avviso del Collegio, conferma che l'e mail in questione non può essere idonea a compulsare il diritto di difesa dell'odierna parte istante , facendo decorrere il termine decadenziale di presentazione dell'istanza di arbitrato dalla data di quell'e mail.

Ad avviso di chi scrive , non è ugualmente conferente il richiamo da parte della FIGB all'art. 9 del Regolamento di Sorveglianza tecnica per affermare, a sostegno dell'eccezione di tardività dell'istanza, che nel caso in esame era stata attivata dal Collegio

Nazionale Gare la procedura d'urgenza che consente di dare comunicazione del verdetto emanato anche informalmente per le vie brevi alle parti interessate. Non risulta infatti provato , né dal contenuto della decisione del CNG , né dalla comunicazione via email del 3 dicembre, che si trattasse di procedura d'urgenza sicchè l'odierna istante non è stata posta in condizione di sapere che il termine per l'eventuale impugnazione doveva decorrere da un dies a quo diverso da quello previsto dal citato art. 10 del medesimo Regolamento di Sorveglianza tecnica, norma che ad avviso dello scrivente andrebbe comunque applicata anche in caso di procedura di urgenza ritualmente attivata a garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa.

Il Collegio ritiene , conclusivamente sul punto, che l'eccezione di inammissibilità proposta dalla FIGB debba essere rigettata , poiché l'istanza di arbitrato è stata tempestivamente proposta.

Nel merito, l'istanza di arbitrato è rivolta a censurare la più volte citata decisione del Collegio Nazionale Gare di squalifica della squadra Angelini per aver schierato tre giocatori stranieri (nella specie, norvegesi) in una gara valevole quale semifinale del Campionato italiano per società FIGB 2010. La Parte istante sostiene che le norme del Regolamento Organico e dello Statuto federale alle quali il Giudice federale fa riferimento (art. 22 R.O. e 76 dello Statuto) limitano la partecipazione all'attività sportiva federale esclusivamente sulla base della nazionalità dell'atleta con ciò violando il principio di uguaglianza ed il divieto di porre in essere comportamenti discriminatori.

Rileva la difesa dell'Angelini che, indipendentemente dal tipo di attività sportiva svolta, l'accesso alla pratica sportiva agonistica e amatoriale non può essere limitata da regole discriminatorie quali quelle contenute nelle norme in contestazione e cita a sostegno recenti decisioni di giudici ordinari italiani nonché fonti sovranazionali quali il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea denominato Libro Bianco dello Sport.

L'istante afferma inoltre che le norme della FIGB violano il principio comunitario della libera circolazione in un caso, come quello dei tre giocatori norvegesi, sussista una attività economica connessa all'esercizio di libertà fondamentali.

I giocatori squalificati, secondo l'istante, non possono essere definiti dilettanti ma rientrano nella categoria degli atleti non dilettanti di alto livello, descritti nel noto caso Delière deciso dalla Corte di Giustizia dell'UE nell'aprile del 2000, a ciò conseguendo l'equiparazione in termini di garanzie del diritto comunitario agli altri professionisti comunitari nonché l'applicazione dei principi della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia ed in particolare i principi elaborati nel caso Bosman.

Le conclusioni di parte istante contenute nell'atto introduttivo e ribadite nelle memorie e nella discussione in udienza sono volte a che il TNAS accerti la nullità degli articoli 22 R.O. e 76 Statuto FIGB per contrasto con la normativa imperativa ed i principi fondamentali del diritto comunitario; annulli il provvedimento di squalifica della squadra Angelini e disponga la rettifica della classifica riassegnando la seconda posizione all'odierna istante.

La difesa della FIGB fa perno sul rilievo che le norme in contestazione sono legittime perché non contengono statuizioni discriminatorie bensì limitazioni alla partecipazioni di atleti stranieri a competizioni federali per ragioni di natura tecnico – sportiva, circoscritte solo ad alcune tipologie di gare di vertice, valevoli per l'assegnazione di titoli nazionali.

Rileva altresì la Federazione intimata come negli stessi atti e decisioni citate dalla Angelini, sono considerate legittime alcune previsioni di limitazioni riguardo agli atleti stranieri come, ad esempio, la Commissione europea ove ribadisce il consenso a restrizioni limitate e proporzionate o la Corte di Giustizia quando riconosce che la specificità dello sport deve essere presa in considerazione nel senso che gli effetti restrittivi per la concorrenza, interni all'organizzazione e a uno svolgimento adeguato delle competizioni sportive, non

infrangono le norme UE sulla concorrenza purchè tali norme siano proporzionate all'interesse sportivo legittimo perseguito. Osseva inoltre la FIGB come nella fattispecie non sia possibile equiparare o qualificare gli atleti norvegesi come professionisti o dilettanti di alto livello trattandosi invece di atleti dilettanti sottratti pertanto all'applicazione dei principi comunitari invocati dalla parte istante.

Le conclusioni della Federazione contenute nell'atto introduttivo e ribadite nelle memorie e nella discussione in udienza sono volte a che il TNAS accerti e dichiari la conformità delle norme censurate alla normativa imperativa e comunitaria; per l'effetto confermare in ogni sua parte il provvedimento emesso dal Collegio Nazionale Gare il 30 novembre 2010 e rigettare l'istanza di arbitrato.

Questo Collegio rileva preliminarmente come non risulti contestato che il Giudice sportivo ha squalificato l'odierna istante avendo correttamente ravvisato nella fattispecie la violazione di quanto prescritto dall'art. 76 dello Statuto e dall'art. 22 del R.O. federale.

L'art. 76 dispone che nei campionati di vertice il tesseramento degli atleti stranieri è consentito a condizione che le squadre non siano in prevalenza composte da detti atleti, prevedendo inoltre che il tesseramento degli atleti stranieri è regolato dalle disposizioni dettate dal Regolamento Organico e dagli altri regolamenti federali.

Osserva il Collegio che trattasi di norma statutaria ritualmente approvata dalla Giunta Nazionale del CONI con recente delibera n.563 del 25 novembre 2004.

L'art.22 dispone, per quello che in particolare qui interessa, che ai Campionati italiani di società ed alla Coppa Italia possono partecipare solamente i tesserati agonisti della FIGB i quali, se stranieri, devono essere residenti in Italia ed in regola con le norme dettate dalla legge italiana e dal CONI. La norma prevede che in ogni caso il numero di giocatori stranieri è comunque limitato nel massimo per ciascuna squadra ai due sesti dei

componenti.

Anche la suddetta norma è stata portata specificamente all'attenzione del CONI che nulla ha osservato in merito ad eventuali criticità o, peggio, illegittimità.

Questo Collegio ritiene, sulla base della documentazione in atti, che le norme in esame contengano limiti alla partecipazione di atleti stranieri solo a determinate competizioni sportive federali e che detti limiti sono in effetti giustificabili da ragioni di natura tecnico-sportiva, anche a tutela del valore identitario dello Sport nazionale, in quanto riferiti a specifiche tipologie di competizioni di vertice, valevoli per l'assegnazione di titoli nazionali. Non sembra pertanto ravvisabile una violazione del divieto di discriminazione per motivi di nazionalità.

Si tratta di norme replicate e rinvenibili nei vigenti regolamenti di molte altre federazioni sportive nazionali (solo a titolo di esempio l'art.37 comma 4 del Regolamento Esecutivo FIP che prevede limiti espressi alla partecipazione di atleti stranieri ai Campionati o le Norme attuative 2012 della Federazione Ciclistica Italiana, settore strada, ove è previsto che gli atleti stranieri non possono partecipare alla prova unica di Campionato regionale ed alle prove di Campionato italiano) .

Le norme FIGB in questione prevedono ed ammettono in termini generali la partecipazione di atleti stranieri a tutte le competizioni organizzate e patrocinate dalla Federazione ad eccezione, come detto, di specifiche tipologie di competizioni di vertice: l'eccezione non sembra invero tale da svuotare di contenuto la regola, alla quale accede, posta a tutela del principio fondamentale di non discriminazione e sembra legittimamente motivata da ragioni tecnico –sportive agevolmente desumibili.

Ancor prima di esaminare le ulteriori questioni sollevate nel corso del procedimento relative alla rilevanza della qualificazione degli atleti norvegesi come dilettanti o meno e

della conseguente presunta violazione dei principi comunitari in tema di libera circolazione dei lavoratori comunitari , occorre rilevare come l'istanza volta a far dichiarare la nullità di norme federali , come quelle in contestazione, approvate e non annullate né modificate dal CONI , per affermata violazione del divieto di discriminazione nei confronti di atleti stranieri, non può conseguire definizione in sede arbitrale dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport che è chiamato a decidere, ai sensi degli articoli 12 ter comma 1 e 22 comma 3 dello Statuto del CONI , ove le Federazioni sportive nazionali lo prevedano, le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo. In effetti parte istante ha dimostrato consapevolezza di quanto ora dedotto, allorchè alla prima udienza si dichiarava disposta a ritirare ogni domanda a condizione che la normativa federale fosse modificata, dalla FIGB, al fine di equiparare le condizioni dei cittadini stranieri a quelli italiani. Ciò che non può disporre questo Collegio arbitrale, il quale, tuttavia, ritiene in questa sede di auspicare, da parte della Federazione e del CONI, ogni utile e tempestivo intervento atto a migliorare la normativa federale, al fine di fugare ogni dubbio sulla sussistenza di illegittime discriminazioni nei confronti degli atleti stranieri.

Si aggiunga che, in materia, l'art.44 del T.U. 286 /1998 ha introdotto una speciale azione civile esperibile quando il comportamento di un privato o di un ente, pubblico o privato, produce una discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o di nazionalità. La giurisdizione del giudice ordinario in ordine al ricorso in questione sussiste anche quando il comportamento che si assume discriminatorio sia riconducibile all'applicazione di un atto, anche amministrativo. In caso di accoglimento della domanda il giudice ordina la cessazione del comportamento o dell'atto pregiudizievole ed adotta ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione. L'ordine di cessazione del comportamento discriminatorio e di conseguente rimozione degli effetti, non incorre nemmeno nel divieto per il giudice ordinario di sostituirsi nell'esercizio di potestà

pubblicistiche, vertendosi in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona , al riconoscimento della pari dignità sociale ed alla non discriminazione. All'atipicità del potere provvedi mentale attribuito al giudice corrisponde comunque la sua stretta finalizzazione all'obiettivo di rimuovere gli effetti della discriminazione.

Il settore nel quale le pronunce del giudice civile sono giunte più copiose è proprio quello sportivo laddove in quella sede è stata più volte sollevata la problematica relativa alla liceità delle norme adottate dagli ordinamenti sportivi delle singole federazioni per escludere o limitare la presenza o la partecipazione di atleti stranieri.

Si tratta di pronunce evidentemente note anche alla parte istante che le cita negli atti difensivi.

Solo per completezza ritiene il Collegio di dover rilevare che la qualificazione, nella specie, dei giocatori norvegesi della squadra Angelini come non professionisti per sostenere da parte della difesa della FIGB la legittimità delle previste limitazioni nei loro confronti a partecipare a determinate competizioni sportive e la conseguente non discriminazione per affermata inapplicabilità del principio di libera circolazione dei lavoratori comunitari, non sembra dirimente.

L'orientamento giurisprudenziale e normativo più recente è nel senso di considerare l'attività sportiva comunque retribuita (come risulta essere quella svolta dai giocatori norvegesi schierati dalla Angelini) equiparabile all'attività sportiva svolta a titolo professionistico, ai fini che qui interessano.

Valga in proposito e conclusivamente il riferimento a quanto previsto dal comma 5 bis della l. 30 luglio 2002, n.189 nel quale si dispone che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI , sentiti il Ministero dell'Interno, il Ministero del lavoro, è determinato il limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri che

svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita da ripartire fra le Federazioni sportive nazionali: Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

L'istanza di arbitrato deve essere integralmente rigettata.

A parere del Collegio, attesa la novità e la complessità delle questioni dedotte nel presente arbitrato, nonché l'esemplare correttezza espressa dalle parti nel corso del procedimento, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese per lo svolgimento dell'arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, sono posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, con il vincolo di solidarietà, e sono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- a. Rigetta l'eccezione di tardività dell'istanza di arbitrato, formulata dalla FIGB intimata.
- b. Rigetta integralmente l'istanza di arbitrato della S.S.D. Angelini Bridge S.r.l.
- c. Compensa fra le parti le spese di lite.
- d. Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 % ciascuna, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in € 6.000,00 (seimila euro) , e il rimborso delle spese documentate sostenute dal

Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge.

- e. Pone a carico di entrambe le parti il versamento dei diritti amministrativi.
- f. Dichiara incamerati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato all'unanimità in data 15 febbraio 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Aurelio Vessichelli – Presidente

F.to Massimo Zaccheo – Arbitro

F.to Marcello de Luca Tamajo - Arbitro